



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

PROV. 34/2020

IL PRESIDENTE

Vista l'attuale situazione di emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19; ritenuto di procedere quanto prima alla creazione di Presidi per il personale amministrativo, nonché di disporre un congruo smaltimento delle ferie residue dell'anno 2019 di detto personale; considerato, inoltre, che, già per definizione, le norme contenute in provvedimenti di carattere urgente, emergenziale e, dunque, eccezionale (come il D.L. 8-3-2020 n. 11) vanno interpretate in senso stretto;
sentito il Dirigente amministrativo in sede;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Ad integrazione del provvedimento n. 27 dell'11-3-2020, dispone quanto segue:

Nel settore civile vanno trattate solo: - le cause in tema di " alimenti " (con esclusione, e, quindi, rinvio pure di tutte le cause, anche in fase presidenziale, istruttoria o con udienza collegiale, in materia di assegno di mantenimento o divorzile in tema di separazioni, divorzi e famiglia di fatto); - i procedimenti cautelari aventi ad oggetto solo la tutela di diritti **assolutamente fondamentali - vita, salute, libertà, etc. - della persona** (non dunque patrimoniali o comunque non fondamentali in senso stretto); - i procedimenti in tema di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione nei soli casi e modalità previsti dalla norma; - i procedimenti in materia di TSO; - i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22-5-1978 n. 194; - i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; - tutti i procedimenti, **in qualunque materia**, la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, previa valutazione e dichiarazione dell'urgenza nei modi di legge e su richiesta di parte.

Ogni altra udienza civile dovrà essere rinviata di ufficio a dopo il periodo di sospensione e, preferibilmente, già a dopo il 31-5-2020, con rinvio da farsi con unico provvedimento cartaceo in blocco per l'intera udienza ovvero con singoli provvedimenti nativi digitali posti in essere tramite Consolle. In particolare, per le udienze relative ai procedimenti fissati dal Giudice Tutelare, si invitano i magistrati interessati allo specifico settore a concordare con le cancellerie le modalità di rinvio, atteso che in tali udienze sono coinvolte parti private non professioniste, ragion per cui risulta meno agevole effettuare le comunicazioni di rinvio di udienza ad altra data.

Si invitano, inoltre, tutti i magistrati a comunicare con congruo anticipo le date di rinvio alle cancellerie o a depositare con congruo anticipo i provvedimenti telematici di rinvio ai fini della correlativa comunicazione di cancelleria alle parti.

In penale (compresi GIP e GUP) vanno trattati solo: - le udienze di convalida di arresto e fermo ed eventuale direttissima; - i procedimenti nei quali, durante la sospensione, scadano i termini di fase di misure cautelari ex art. 304 c.p.p.; - i procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (**ancora in atto**); - i procedimenti a carico di detenuti (**per quel procedimento**) per i quali siano state applicate (**e siano ancora in atto**) misure cautelari o di sicurezza, quando espressamente (loro o i loro difensori) chiedano che si proceda; - le udienze nei procedimenti che presentino carattere di urgenza per la necessità di assumere

R

prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., previa dichiarazione di urgenza nei modi di legge; - anche se non espressamente previsto dalla norma, qualora il GIP abbia applicato misure cautelari in questo periodo, dovrà continuare a fare l'interrogatorio di garanzia nei termini di legge, come pure dovrà continuare ad emettere ogni altro genere di provvedimenti senza udienza tipico del suo lavoro e che sia soggetto a termini di efficacia per legge non oggetto di sospensione.

In tutti i suddetti procedimenti penali da trattare dovrà farsi ricorso, ove possibile e nei casi previsti, alle videoconferenze o ad altri collegamenti da remoto (comma 7 D.L.) per evitare o ridurre il più possibile i contatti fra persone.

Tutte le altre udienze penali dovranno essere rinviate di ufficio a dopo il periodo di sospensione e, preferibilmente, già a dopo il 31-5-2020, con rinvio da farsi fuori udienza e nuove citazioni ad opera della cancelleria sulla base di date fornite dai giudici con congruo anticipo.

Tutti gli atti amministrativi di qualsiasi settore e, in particolare, della volontaria giurisdizione, sono sospesi fino alla scadenza del periodo di sospensione (c.d. periodo cuscinetto) così come normativamente fissato, atteso che tali attività non sono state specificamente declinate dal legislatore nell'art. 2, comma 2 lett. g) del D.L. n. 11/2020.

Per i magistrati addetti al settore civile si rammenta che la previsione di udienze con i sistemi di cui alle lett. f) ed h) dell'art. 2, comma 2 del D.L. 8-3-2020 n. 11 potrà essere presa in esame e valutata, per legge (ad oggi), solo dopo la fine del periodo di sospensione (art. 2 D.L.), se e quando ciò avverrà. **Le udienze nei procedimenti da trattare nel periodo di sospensione vanno trattate, in ogni caso, dallo studio in ufficio del magistrato.**

Ogni magistrato, togato od onorario, di qualsiasi settore, potrà e dovrà continuare a redigere e depositare i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, scioglimento di riserve, etc.) nei procedimenti che abbia introitato a decisione o a riserva, con l'utilizzo dello strumento telematico, laddove previsto o possibile.

Come già precisato anche dal Procuratore della Repubblica con suo apposito provvedimento, si concorda nel ritenere, con interpretazione basata sul criterio della ragionevolezza, che, durante il presente periodo di sospensione (fino a che durerà), la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto di cui all'art. 1, comma 2 D.L. n. 11/2020 (salvi i casi delle eccezioni di cui alla lettera g) si applichi a **tutti i procedimenti civili e penali**, e non solo a quelli le cui udienze (civili e penali) siano state rinviate nel periodo della sospensione medesima.

Infine, tenuto conto del fatto che la presente situazione emergenziale comporterà, in concreto, un forte rallentamento della complessiva attività giudiziaria, si invitano tutti i magistrati togati ad usufruire, con i dovuti e concordati scaglionamenti tra loro, dei periodi di congedo ordinario residui di spettanza per l'anno 2019, non sussistendo, con evidenza, allo stato, ragioni di ufficio o di servizio tali da giustificare una protrazione a dopo il 30-6-2019 della possibilità di beneficiarne.

Dispone che tutti i principi fissati nella presente Direttiva si applichino, in quanto compatibili, alla trattazione degli affari e degli atti di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno con la previsione che presso detto Ufficio saranno, altresì, trattati i procedimenti di convalida, delle espulsioni, allontanamenti e trattenimenti di cittadini di Paesi Terzi e dell'Unione Europea.

4

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato a tutti i magistrati, togati ed onorari, in servizio presso l'Ufficio, nonché a tutto il personale amministrativo in sede ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, 16-3-2020.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Luigi Cirillo)

